

LOTTO N. 1

CAPITOLATO POLIZZA MULTIRISCHI

La presente polizza è stipulata tra

	INPDAP
	Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
	Viale Aldo Ballarin, 42
	00142 ROMA (RM)
	C.F./P. IVA 97095380586

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/11/2010
Alle ore 24.00 del :	30/11/2013

**SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DELLA POLIZZA**

Art. 1 – Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La AON S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici.
Dipendenti	Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea, compresi i parasubordinati e gli apprendisti. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	L'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita;
Scoperto :	L'importo, che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Primo Rischio Assoluto:	La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Primo Rischio Assoluto	La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Valori	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Ubicazioni:	Qualsiasi luogo ove si svolga un'attività del Contraente o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni del Contraente.

Art. 1.2 – Attività e caratteristiche del rischio

L'Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti, e gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali dei dipendenti iscritti all'Istituto (Case Albergo per anziani, convitti, centri vacanze, assegni e borse di studio per i giovani) degli iscritti all'Istituto.

L'Inpdap ha la gestione diretta del patrimonio immobiliare di proprietà sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo, cura le attività di dismissione e la cosiddetta "Cartolarizzazione" dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili.

Il patrimonio immobiliare di proprietà dell'Inpdap è suddiviso in due categorie:

- Immobili Strumentali e locati alla Pubblica Amministrazione
- Immobili a reddito locati ai Privati

Sono assicurati con la presente polizza tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare pertinente allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività e per il perseguimento dei fini e compiti istituzionali, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o nella disponibilità a qualsiasi altro titolo della Contraente alla data di decorrenza della presente polizza, salvo solo quanto espressamente escluso.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nei Paesi membri dell'Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein e Malta attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Limitatamente ai rischi di cui alla Sezione 2 - Furto e Rapina e alla Sottosezione 3B della Sezione 3 – Informatica, l'Assicurazione prevista dalla presente polizza vale solo entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne avviso anticipato alla Società.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Il Contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni, della descrizione e del valore dei beni assicurati alle singole partite, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione - salvo quanto disciplinato in merito alla regolazione premio di ciascuna Sezione, se prevista - dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

I beni assicurati alle singole partite possono essere collocati in fabbricati variamente elevati e di costruzione prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte, in materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali inerenti l'attività svolta.

A titolo indicativo i fabbricati sono destinati ad uso: uffici, studi professionali, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, alberghi, caserme, laboratori, servizi socio-sanitari, civili abitazioni, scuole, asili, convitti e mense, biblioteche, luoghi di culto, centri sportivi ed altri edifici in genere utilizzati per l'esercizio di tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, con l'espressa esclusione della sola attività di produzione industriale.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro l'Assicurato, se ne è a conoscenza, ha l'obbligo di dare avviso agli assicuratori dell'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente stipulato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

Art. 2.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura che altrimenti avrà effetto dalla ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o al Broker alla quale è assegnata la polizza.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che, conferisce tale ordine alla Ragioneria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax.

Art. 2.4 – Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.11.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2013 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 30.11.2010 al 30.11.2011 e successivamente verrà corrisposto in rate annuali.

Si conviene che il Contraente ad ogni scadenza annuale ha comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata - si precisa inoltre che, con le medesime modalità, il Contraente ha facoltà di rescindere anche da una singola Sezione della presente polizza, in tal caso, la Società si impegna a mantenere invariate le condizioni economiche previste per le altre Sezioni della presente polizza.

Si conviene altresì che il Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà richiedere alla Società il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria – ex art. 29 c. 1 D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione e costituirà premio minimo comunque dovuto alla Società. Per l'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, si intende richiamato l'art. 5 "Regolazione del premio" che segue.

Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 2.5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Contraente e la Società hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 2.10 - Interpretazione del contratto

Limitatamente alla Sezione 1 – Incendio, alla Sezione 3 - Informatica ed alla Sezione 4 - Opere D'Arte si conviene tra le parti che la presente polizza deve considerarsi del tipo "All Risks" e che, pertanto, deve intendersi coperto qualsiasi evento che non sia esplicitamente escluso dalla normativa del presente contratto.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.11 - Dolo e colpa grave

Si conviene fra le parti che sono altresì coperti con il presente contratto, eventuali danni dovuti a dolo o colpa grave attribuibile ai dipendenti dell'Assicurato o dovuti a colpa grave attribuibile all'Assicurato stesso. Per quanto riguarda la Sezione 2 - Furto e rapina, l'estensione di cui sopra deve intendersi limitata per i sinistri attribuibili a colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato.

Art. 2.12 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi.

La Contraente è esonerata dal dichiarare i danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nelle annualità precedenti.

Art. 2.13 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) nominativo controparte;
- c) data di accadimento;
- d) descrizione del danno;
- e) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- f) importo liquidato e/o riservato;
- g) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

Art. 2.17 - Coassicurazione e delega (valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C.)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 2.18- Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell'Assicurato al Broker.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società l'aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) sui premi imponibili della presente polizza.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 2.19 – Clausola di raccordo

La presente polizza si intende vincolata con le polizze Globale Fabbricati, Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera, Infortuni, Danni veicoli Dipendenti in missione nn. _____ stipulate dal Contraente con la medesima Società, in quanto oggetto di lotto unico nella procedura di gara.

Pertanto, qualora per una delle suindicate polizze venga esercitato da parte della Società il diritto di recesso ai sensi delle condizioni contrattuali, ciò comporterà la risoluzione automatica e con la medesima data di effetto anche degli altri contratti e in tali casi la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso di ciascuna polizza.

Art. 2.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.21 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 – ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI**Art. 3 – Definizioni**

Ai fini delle garanzie previste della presente Sezione le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

- a) **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
- b) **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- c) **Implosione**
Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- d) **Scoppio**
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- e) **Terremoto**
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
- f) **Maremoto**
Violento scuotimento delle acque del mare, prodotto da un terremoto sottomarino.
- g) **Eruzione vulcanica**
Fuoriuscita più o meno violenta di materiale lavico, piroclastico e gassoso da una bocca vulcanica.
- h) **Bradisismo**
Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
- i) **Alluvione - Inondazione**
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
- l) **Autocombustione**
Combustione spontaneo senza fiamma.
- m) **Danno consequenziale**
Danni materiali e diretti causati alle cose e/o beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione ma subiti in conseguenza di questi eventi.

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali, diretti e consequenziali che colpiscano le cose e/o i beni di cui all'art. 3.4 - Cose e/o beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, durante il periodo di validità del presente contratto, da qualunque causa determinati salvo quanto previsto dall'art. 3.2 - Delimitazione dell'assicurazione.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, debbono pertanto ritenersi coperti dalla presente Sezione, i danni materiali, diretti e consequenziali causati alle cose e/o beni assicurati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all'esterno;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobile/satelliti (o loro parti o cose da essi trasportati), corpi celesti, meteoriti ed oggetti orbitanti in genere;
- f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;
- g) sviluppo di fumi, gas, vapori;
- h) fenomeno elettrico, mancata ed anormale produzione, o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- i) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- j) mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- k) colaggio e/o rottura di impianti automatici di estinzione incendio, ecc., colaggio o fuoriuscita di liquidi in genere, fuoriusciti di fluidi frigoriferi o fluidi in genere;
- l) eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

- m) eventi catastrofali quali: terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, alluvione, inondazione;
- n) eventi atmosferici quali: uragani, tempeste, nubifragi, grandine, neve, gelo, trombe d'aria, forza del vento, ecc.;
- o) materiali fusi, emanazione di calore;
- p) acqua condotta;
- q) acqua piovana;
- r) intasamento gronde e pluviali;
- s) traboccamenti, rigurgiti e rottura di fognature;
- t) autocombustione;
- u) dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, riparare e per ricostruire, parzialmente o totalmente, le cose e/o i beni assicurati, salvo quanto previsto dall'art. 3.8 – Limiti di risarcimento, scoperto e/o franchigie.

Relativamente ai sinistri risarcibili a termini delle condizioni della presente Sezione, per quanto riguarda i costi per prestazioni di personale del Contraente/Assicurato – indipendentemente dagli indici aziendali e del luogo dove è prestata – sono convenzionalmente calcolati sulla base delle tabelle di rilevazione ufficiali di categoria, vigenti al momento del sinistro, detti costi sono riferiti ad una normale giornata lavorativa fuori sede e sono ridotti forfettariamente del 20%.

Nel caso di riparazioni effettuate da terzi le spese della mano d'opera sono quelle risultanti dalle relative fatture.

Art. 3.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Dalle garanzie di cui alla presente Sezione sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in occasione di inquinamento o contaminazione ambientale;
- d) causati con dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri
- e) di smarrimento, furto, rapina, ammanchi, delle cose e/o dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) limitatamente a " Macchinari - Impianti - Attrezzature" causati da:
 - difetti di fusione, di materiale, di costruzione, errori di
 - progettazione, di fabbricazione e di montaggio;
 - errata manipolazione, rotture dovute a forza centrifuga;
 - usura, deterioramento, corrosione;
 - guasti meccanici ed elettrici;
 - sospensione od interruzione di fornitura energia elettrica che sia stata provocata da evento escluso, che abbia colpito i beni e/o le cose assicurate.

Art. 3.3 – Condizioni aggiuntive

La Società risponde inoltre:

- a) dei guasti causati alle cose e/o beni assicurati per ordine dell'Autorità, da terzi e/o dall'assicurato stesso o suoi dipendenti, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro;
- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e di bonifica dei residui contaminati o inquinanti;
Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare gli enti mobili (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
- c) dei maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporti a grande velocità, (inclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo;
- d) dei costi e delle spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità, delle cose e/o beni assicurati non direttamente danneggiate dal sinistro stesso, ma comunque interessati dall'evento dannoso.

- e) degli onorari e delle spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenute per architetti, ispettori, ingegneri, consulenti e professionisti in genere, in caso di danno risarcibile dalla presente polizza. La garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.
- f) dei danni materiali e diretti, ivi compresi il crollo totale e/o parziale, causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, caduta massi, che si verifichino accidentalmente ed imprevedibilmente, con esclusione dei danni derivanti da collasso strutturale e crollo se dovuti a vizi intrinseci, difetti latenti, vizi di materiali, errori di progettazione e di fabbricazione.
- g) dei danni materiali arrecati al fabbricato da esplosione o scoppio di materie ed ordigni esplosivi - che l'Assicurato è autorizzato a detenere - nonché di altre materie ed ordigni esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze del fabbricato assicurato.

Art. 3.4 - Cose o beni assicurati

Ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione si intendono assicurate le cose e/o beni definiti come segue:

- a) Contenuto in genere
Per contenuto si intende, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti di qualsiasi tipo, attrezzi, utensili, disegni, modelli, stampi, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, gallerie di prova, impianti completi per forza motrice, illuminazione, segnalazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici, sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambi;
 - impianti e mezzi di sollevamento, locomozione interna, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni, così come cancelleria, stampati, macchine per uffici, indumenti;
 - mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti o di terzi nell'ambito di sedi, stabilimenti, cantieri, o altri ambiti di pertinenza dell'assicurato;
 - mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative e sociali, a servizi generali ad abitazioni e quant'altro relativo alla gestione delle attività dell'assicurato nulla escluso ed eccettuato;
 - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e, in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - archivi, documenti, disegni, progetti, registri, microfilm, fotocolor;
 - modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Rientra altresì nella presente definizione tutto quanto non è compreso nella definizione "merci e lavori in corso".

Si precisa che parte del "Contenuto in genere" può trovarsi presso Terzi ed ivi si intendono assicurati fino alla concorrenza indicata nel successivo art. 3.8.

Relativamente a: modelli, documenti, registri, disegni, microfilm, in caso di sinistro la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Sono escluse dalla presente Sezione l'assicurazione per tutti i sistemi elettronici di elaborazione dati, le apparecchiature elettroniche in genere e le opere d'arte identificabili come tali in quanto assicurate e assicurabili con le rispettive Sezioni Informatica ed Opere D'Arte.

b) Merci e lavori in corso

Per "merci e lavori in corso" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione dei prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammanti e simili, le merci speciali, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale di imballo e tutte le scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'assicurato, il tutto ovunque, sia all'aperto che al coperto, comunque in lavorazione anche nei forni, sia durante le operazioni di carico e scarico e eventualmente anche caricato su automezzi stazionati entro il recinto degli stabilimenti o nelle sue immediate vicinanze, o entro aree di deposito dell'Assicurato.

Si intende compresa e garantita anche la merce di proprietà di terzi sia in deposito sia in lavorazione o altro.

Rientra altresì nella presente definizione tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario – impianti – attrezzature - arredamento".

Si precisa che parte delle "merci e lavori in corso" possono trovarsi presso terzi ed ivi si intendono fino alla concorrenza indicata nel successivo art. 3.8.

Gli enti in questione si intendono assicurati sottotetto e/o all'aperto nell'ambito di uffici, depositi, stabilimenti e cantieri, secondo la naturale destinazione, nonché quelli in temporaneo stoccaggio.

Art. 3.5 – Ricorso Terzi (garanzia valida anche per le SEZIONI 5 e 6)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale della partita Ricorso Terzi identificata all'art. 1 Sezione 8 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli anche dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 3.6 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di :

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

conseguenti a:

- qualsiasi evento garantito nella presente polizza;

- accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Art. 3.7 – Maggiori costi

In caso di danno al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese, documentate, aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) affitto di strumentazione;
- b) installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- c) noleggio attrezzature;
- d) vigilanza;
- e) trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.8 – Limiti di risarcimento – Scoperto e/o Franchigie

Limiti di risarcimento:

si conviene che l'obbligo della Società ai sensi delle condizioni tutte della presente Sezione non potrà eccedere i limiti di risarcimento per sinistro o per sinistro/annualità assicurativa in appresso riportati:

€ 260.000,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.3 lettera b) - demolizione e sgombero;

€ 55.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.3 lettera d) - collaudo cose o beni assicurati;

€ 25.000,00 per sinistro per onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere di cui all'art. 3.3 lettera e);

€ 550.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.3 lettera f) cedimento, franamento del terreno;

€ 550.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente a quanto assicurato al quinto comma della lettera a) dell'art. 3.4: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e, in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;

€ 1.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente a quanto assicurato al sesto e settimo comma della lettera a) dell'art. 3.4: archivi, documenti, disegni, progetti, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stero-tipe, rami per incisioni e simili;

€ 150.000,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.4 - macchinari, impianti, attrezzature, arredamenti presso terzi;

€ 150.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.4 - merci e lavori in corso presso terzi;

€ 260.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.7 – maggiori costi;

€ 2.500.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera n) ma limitatamente ai danni dovuti a sovraccarico di neve e ghiaccio;

€ 5.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera l) ma limitatamente ai danni dovuti ad atti di terrorismo;

€ 7.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera l) ma limitatamente ai danni diversi da atti di terrorismo;

€ 260.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera q) – acqua piovana;

€ 260.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1. lettera r) – intasamento gronde e pluviali;

€ 5.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera m) – eventi catastrofici.

Scoperto e/o Franchigie per sinistro:

si conviene che relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi:

€ 55,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera h) - fenomeno elettrico;

€ 155,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera q) – acqua piovana;

€ 155,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera r) – intasamento gronde e pluviali;

€ 260,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera n) - gelo;

€ 2.600,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera n) – neve e sovraccarico di neve;

€ 2.600,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.3 lettera f) – cedimento, franamento del terreno;

€ 2.600,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.7 – maggiori costi;

€ 260,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera n) – uragani – tempeste – nubifragi – grandine – trombe d'aria – forza del vento;

€ 260,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera l) – eventi socio politici;

scoperto 1% del danno con il massimo di € 50.000,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera m) – eventi catastrofici;

€ 55,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera i) – mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

€ 155,00 per sinistro relativamente ai rischi di cui all'art. 3.1 lettera k) – colaggio impianti automatici di estinzione;

Art. 3.9 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Art. 3.10 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (venti) dai fabbricati contenenti le cose e/o i beni assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.11 – Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "rimpiaczo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di danno totale:
- per i beni mobili - il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo di cui al successivo art 3.8.
- b) in caso di danno parziale:
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) i lavori di "rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
- e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C.;
- g) per i danni alle "merci e lavori in corso" si stima:
- per le materie prime: il prezzo al momento del sinistro;
 - per il prodotto semilavorato: il prezzo delle materie prime al momento del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stadio in cui si trovavano al momento del sinistro e maggiorate di una percentuale pari al 25%;
 - per il prodotto finito: il prezzo di vendita, comunque con il limite massimo del doppio dell'importo di tutti costi e spese sostenuti;
- al netto di tutti i costi, commissioni o spese e oneri fiscali di cui tali merci sia finite sia semilavorate, sarebbero state successivamente gravate se il sinistro non si fosse verificato;
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) per i danni ai valori, esclusi titoli, monete e banconote estere: il loro valore nominale.
- l) per i danni ai titoli, monete e banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tali giorni, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano; se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di Borsa di Milano.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque l) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque l), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 3.12 – Deroga totale alla regola proporzionale

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell'indennità che fosse liquidabile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile

Art. 3.13 - Locali non gestiti dall'Assicurato

Si conviene tra le parti che limitatamente ai locali non gestiti dall'Assicurato, sui quali egli non esercita controllo, la presente polizza non potrà essere invalidata o menomata, anche solo parzialmente, in seguito a eventuali inadempimenti di una o più disposizioni in essa contenuta.

Art. 3.14 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la Sezioni 3 della presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio imponibile per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le comunicazioni suindicate saranno divise dalla Contraente per ciascuna partita assicurata nella presente Sezione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine non inferiore a 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

SEZIONE 4 – ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA**Art. 4 – Definizioni**

Ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione le Parti, attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

a) Dipendenti:

le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti).

Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.

b) Mezzi di custodia:

armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

c) Mezzi di chiusura dei locali:

l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo od superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impegno cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 mq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto.

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei seguenti danni e/o perdite dei beni assicurati alle relative partite, anche se di proprietà di terzi.

A) relativamente alle partite 1 e 2 della presente Sezione:

1) Furto

Come definito dall'art.624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti le cose e/o i beni assicurati:

a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali aperti.

Se per tutte le cose e/o beni assicurati o per parti di essi sono previsti in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla precedente lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose e/o beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Salvo diversa esplicita pattuizione che deve risultare in polizza l'assicurazione é prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose e/o i beni assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti con materiali comunemente usati in edilizia.

Le protezioni e prevenzioni esistenti devono essere mantenute efficienti ed attivate.

2) **Rapina**

Come definita dall'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

3) **Estorsione**

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e i suoi dipendenti siano costretti a consegnare le cose e i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi i dipendenti, sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

4) **Chiavi autentiche**

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte o armadio corazzato, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contenenti le cose e/o i beni assicurati ed il furto delle cose e/o beni assicurati stessi sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro.

B) relativamente alla partita 3 Portavalori della presente Sezione:

- 1) furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- 2) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- 3) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre, nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno detengono i valori stessi.

si precisa altresì che:

- I) la copertura assicurativa di cui alla presente sezione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori e accompagnatori) che non siano in condizioni fisiche tali da renderli inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiori ai 65;
- II) per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori delle sedi dell'Assicurato;
- III) limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista sono parificati a dipendenti, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata;
- IV) i trasporti delle cose e beni assicurati devono essere effettuati:
 - fino a € 52.000,00, da almeno un dipendente dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi;
 - da € 52.000,00 a € 155.000,00, da un dipendente dell'Assicurato, accompagnato almeno da altro dipendente, e con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi;

- da € 155.000,00 a € 310.000,00, da un dipendente dell'Assicurato accompagnato da non meno di due dipendenti e con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

Art. 4.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, intendendosi per Assicurato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso,;
- c) commessi od agevolati con dolo:
 - da dipendenti dell'assicurato o altre persone che detengono le cose e/o i beni assicurati affidatigli per la custodia, o che hanno in consegna le chiavi dei locali o mezzi di custodia dei valori;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose e/o dei beni stessi o dei locali che li contengono.
- d) causati alle cose e beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 4.3 - Estensione dell'assicurazione

Le garanzie di cui alla presente sezione sono estese anche ai danni e/o perdite dovuti a:

a) Eventi socio-politici e naturali

La garanzia s'intende estesa ai danni di furto, rapina, estorsione verificatisi in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, inclusi gli atti vandalici compiuti individualmente o in associazione;
- fenomeni atmosferici e tellurici, compreso bradisismo;
- incendio.

b) Estensione al furto con destrezza

Limitatamente alla partita 1) la garanzia è estesa ai danni da furto con destrezza (escluso il taccheggio) purché:

- commesso nell'interno dei locali, durante l'apertura degli stessi, usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti;
- constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino ad un massimo risarcimento di € 2.600,00 per sinistro e di € 12.000,00 per annualità assicurativa.

c) Incerte modalità

Limitatamente alla partita 1) la garanzia è estesa ai danni e/o perdite patiti con incerte modalità di perpetrazione purché non avvenuti durante l'orario di lavoro e semprechè i danni in questione non siano rilevati in sede di inventario.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino ad un massimo risarcimento di € 16.000,00 per annualità assicurativa.

d) Onorari Periti

La Società rimborserà gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenuti, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, per architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere.

La garanzia si intende prestata con il limite di indennizzo per ciascun sinistro di € 2.600,00.

e) Mancanza di custodia o disabilitazione

La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabilitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori, titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24 del novantesimo giorno.

- f) **Atti vandalici**
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina, della estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza di € 20.000,00= per sinistro
- g) **Assicurazione Uffici**
La garanzia è valida durante le ore di apertura degli uffici anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli insediamenti vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato
- h) **Danni ai valori**
Sono parificati ai danni di furto e rapina oltre i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
- i) **Guasti cagionati dai ladri**
Sono compresi i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti e/o armadi corazzati (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza di € 7.000,00= per sinistro
- l) **Cose dei dipendenti**
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli ecc.) dei dipendenti ma solo in occasione di rapina avvenuta nei locali assicurati
- m) **Spese ammortamento titoli**
indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.
- n) **Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti:**
la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
 - b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 4.4 - Cose e/o beni assicurati

In tutte le sedi, gli uffici, i magazzini, gli stabilimenti, le succursali, le filiali, le agenzie e qualsiasi altra dipendenza o pertinenza, di proprietà o gestita dall'assicurato, i cantieri, si garantiscono le seguenti cose e/o beni:

- a) mobilio ed arredamento d'ufficio, oggetti di cancelleria, posateria, vasellame, cristalleria, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, merci, materie prime, prodotti semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, attrezzature sportive, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, radio, impianti audiovisivi, HI-FI, e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, libri, fotografie, cicli, motocicli, indumenti, divise ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o degli ospiti dei convitti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.
Sono esclusi sistemi elettronici di elaborazione dati e tutte le apparecchiature elettroniche in genere e le opere d'arte identificabili come tali (assicurati e assicurabili con polizza Informatica e Opere D'Arte).
- b) denaro, valuta italiana ed estera in banconote, moneta, monete d'oro, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi-preziose, coupon, buoni benzina, tickets restaurants, tessere prepagate, libretti di risparmio, certificati azionari, titoli di credito, azioni, obbligazioni, cartelle

fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo ed al portatore, polizze di carico, ricevute o fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori doganali, valori bollati e tutti gli altri titoli e documenti rappresentanti un valore e negoziabili.

Detti enti, agli effetti della garanzia furto, devono essere rinchiusi nei sottoindicati mezzi di custodia efficacemente chiusi e la Società non indennizzerà, per ciascun sinistro un importo maggiore di:

- 1) € 26.000,00, in cassetti o mobili o casseforti a muro;
- 2) € 52.000,00, in armadi di sicurezza o corazzati;
- 3) € 105.000,00, in casseforti di peso fino a 1.000 Kg.;
- 4) € 156.000,00, in casseforti di peso superiore a 1.000 Kg.

All'esterno di tutte le sedi e gli uffici, i magazzini, gli stabilimenti, i cantieri, i convitti, le succursali, le filiali, le agenzie e qualsiasi altra dipendenza o pertinenza, di proprietà o gestita dall'Assicurato, si garantiscono le seguenti cose e/o beni:

- c) enti come descritti alla precedente lettera b) del presente articolo, trasportati da qualsiasi dipendente dell'assicurato (portavalori).

Art. 4.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni alle cose e/o beni si farà riferimento al "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tener conto del deprezzamento ivi previsto.

Sono esclusi totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

- b) Per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote: il loro valore nominale.

- c) Per i danni a titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

Art. 4.6 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; le spese di ammortamento restano a carico della Società;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.7 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di questa garanzia e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 4.8 – Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione, in caso di sinistro, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 4.9 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il rateo premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento da parte della Società.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

SEZIONE 5 – ASSICURAZIONE INFORMATICA**Art. 5 - DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

a) Archivi:

insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti di dati;

b) Contratto di assistenza tecnica per l'hardware:

accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento;

c) Contratto di manutenzione per il software:

accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato;

d) Copie di sicurezza:

copie di archivi o procedure memorizzati su supporti di dati, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato e contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura;

e) Data retroattiva:

è la data fissata in polizza (antecedente la data di inizio della garanzia) rispetto alla quale eventi che abbiano avuto origine in data precedente non sono risarcibili;

f) Dati:

insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;

g) Dipendenti:

tutti coloro che con rapporto contrattuale con l'Assicurato, sono iscritti nei libri paga e per i quali l'Assicurato versa contributi assicurativi;

h) Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e rendimento:

due cose (apparecchi o impianti, programmi o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili;

i) Evento iniziale:

meccanismo teorico di registrazione, memorizzazione, elaborazione che causa direttamente la perdita patrimoniale;

j) Partita:

l'insieme di apparecchi ed impianti – che svolgono la medesima funzione e hanno caratteristiche omogenee – di programmi in licenza d'uso e di archivi indicato in polizza;

k) Periodo di indennizzo:

intervallo di tempo che inizia al momento in cui la società è informata dell'interruzione d'esercizio e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro;

l) Prestatori d'opera:

tutti coloro che effettuano prestazioni di carattere professionale su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione o servizio;

m) Procedura:

sequenze documentate di operazioni per il trattamento di informazioni;

n) Programmi d'utente:

sequenza di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

o) Programmi in licenza d'uso :

sequenza di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per i fini e periodo di tempo – limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) – specificati nel contratto stesso;

p) Sistema di elaborazione dati:

tutte le utilità centrali e periferiche, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità, situati nelle sedi della Contraente, nonché le apparecchiature terminali collegate con essi;

q) Sottosistema:

insieme di apparecchiature ed impianti, procedure, programmi ed archivi riuniti, necessario per l'espletamento delle funzioni di automazione indicate in polizza;

r) Sottosistema strategico:

sottosistema indicato dall'Assicurato come indispensabile all'attività e alla sopravvivenza dell'azienda;
Esso ha come limite il periodo di indennizzo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro;

s) Supporti di dati:

qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

SOTTOSEZIONE 5A– DANNI MATERIALI E DIRETTI E RICOSTRUZIONI ARCHIVI**Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga durante il periodo di efficacia della polizza ad indennizzare:

- a) Le perdite ed i danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate alla Partita 1, anche di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso; sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo:
- incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
 - difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
 - mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione o di condizionamento d'aria;
 - caduta, urto, collisione ed eventi simili;
 - ostruzione da od introduzione di corpi estranei;
 - effetti di corrente elettrica conseguenti ad eccessivo od insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti od arco voltaico; effetti di elettricità statica;
 - incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione; caduta aerei ed oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
 - bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche;
 - rapina, furto o tentativi di furto;
 - qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.
- b) i costi di ricostruzione degli archivi alle condizioni stabilite alla Partita 2.

Art. 5.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato, intendendosi per Assicurato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dello stesso;
- b) usura, deterioramento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate, e tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza tecnica per l'hardware e il contratto di manutenzione per il software;
- d) verificatisi durante il trasporto e trasferimento al di fuori dalle sedi della Contraente o montaggio o smontaggio, a meno che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) sono esclusi i danni dovuti a smarrimenti o ammanchi di cui non sia stata individuata la causa;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) verificatisi in occasione di esplosione e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- i) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli impianti assicurati, (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - 1) controlli di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio.

Art. 5.3 – Condizioni della garanzia

Le garanzie delle presente sottosezione sono prestate a condizione:

- 1) Relativamente a quanto assicurato alla lettera a) art.5.4 :
 - a) che per gli impianti elettronici, elettrici e meccanici sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware con le prestazioni descritte alle definizioni;
 - b) che per i programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software con le prestazioni descritte alle definizioni;
 - c) che esista – quando sia richiesta dalle norme di installazione la presenza di un condizionatore d'aria – nell'ambiente in cui lavorano le unità centrali e periferiche – un sistema di segnalazione ottico o acustico, che indichi o segnali guasti al condizionatore dell'aria o variazioni dei valori ottimali dell'umidità e temperatura durante le ore di accensione del sistema e che sia in grado di provocare l'intervento immediato dell'Assicurato per prevenire o limitare il danno;
 - d) che il trasporto delle cose assicurate sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico e assicurate con adeguata copertura trasporti.
- 2) Relativamente a quanto assicurato alla lettera b) art. 5.4:
 - a) che l'Assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi di proprietà sua e dei clienti;
 - b) che l'accesso agli archivi e ai programmi in licenza d'uso sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o prestatore d'opera;
 - c) che il sistema di elaborazione dati sia dotato di software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno;

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il dispositivo degli art. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

Art. 5.4 - Cose e/o beni assicurati

La Società assicura alle condizioni tutte di cui alla presente Sezione:

- a) sistemi elettronici di elaborazione dati, compresi gli eventuali impianti al servizio degli stessi come: impianto di condizionamento aria, impianti di allarmi in genere, impianti elettrici, impianti di continuità e tutto quant'altro di simile ed inerente, ivi compresi cavi, connettori, sovrappavimentazioni speciali; altre apparecchiature elettroniche in genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer, calcolatrici, fax, fotocopiatrici, modem, cabinet, centrali telefoniche, radiomobili e telefoni cellulari, impianti radioricetrasmittenti, impianti antenne centralizzate, materiale topografico, impianti anti-intrusione e/o di controllo di accesso di verifica automatica delle presenze del personale impianti di prevenzione di allarme in genere ed impianti ed apparecchiature telefoniche; supporti di dati e programmi in licenza d'uso;
- b) ricostruzione degli archivi:
 - 1) i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi danneggiati a seguito di un evento indennizzabile, esclusi gli atti dolosi o fraudolenti;

- 2) i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi, memorizzati sui supporti assicurati perduti o alterati per danno indennizzabili alle cose assicurate o per difettoso funzionamento delle stesse dovuto a cause accidentali o per fulmine;
- 3) i costi documentati sostenuti per la ricostruzione o sistemazione degli archivi perduti o alterati a causa di atti dolosi o fraudolenti da chiunque commessi, con esclusione di quelli commessi da dipendenti o prestatori d'opera già condannati per atti dolosi o fraudolenti – relativi ad attività con riferimento alle quali è prestata la garanzia assicurativa – e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza; agli effetti della indennizzabilità gli atti dolosi e fraudolenti devono essere commessi tramite:
 - alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unità input o durante il trasporto di supporti di dati;
 - furto o rapina di archivi;
 - progettazione o utilizzo diretto e determinante del sistema di elaborazione dati in maniera dolosa o fraudolenta;
 - utilizzo indebito di risorse elaborative e/o di potenza di calcolo.

La garanzia si intende valida, quando i dati contenuti negli archivi si trovino:

- presso le sedi dell'Assicurato anche nel medesimo edificio ove sono collocate le apparecchiature coperte alla lettera a);
- in impianto sussidiario al fine di prevenire ed ovviare a possibili interruzioni che colpiscano l'impianto assicurato;
- durante il trasporto effettuato a cura dei dipendenti dell'Assicurato o da ditte incaricate dallo stesso.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri dati, archivi e/o programmi anche con una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Art. 5.5 – Determinazione dell'indennizzo

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) nel caso di danni alle cose e/o beni assicurati alla lettera a) art. 5.4
 - 1) si stimano le spese di riparazione, nel caso di danno suscettibile di riparazione, o di rimpiazzo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
 L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in a.1) defalcato dell'importo come in a. 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo di una cosa dello stesso costruttore equivalente o superiore per caratteristiche prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Nel caso in cui la cosa non sia più in costruzione ne comunque disponibile presso il costruttore o nel caso in cui il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate non concedano più il contratto di assistenza tecnica per l'hardware o il contratto di manutenzione per il software, l'indennizzo è limitato al quintuplo del valore commerciale della cosa al momento del sinistro, fermo il limite della somma assicurata per la cosa stessa.

L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta riparazione o rimpiazzo della cosa sinistrata; nel caso in cui il rimpiazzo – o comunque l'ordine esecutivo al fornitore per il rimpiazzo – non avvenga entro uno anno dalla data del sinistro, si indennizza il solo valore commerciale della cosa al momento del sinistro.

- b) nel caso di danni alle cose e/o beni assicurati alla lettera b) art. 5.4
 - 1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti a partire dall'ultima copia di sicurezza;

- 2) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi di utente perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolato secondo i costi di reimmissione a partire dalla copia di sicurezza.
Se la ricostruzione o il ripristino non si rendono necessari oppure non sono effettuati per i dati e per i programmi entro un anno dalla data del sinistro, l'Assicurato decade dal diritto dell'indennizzo.

Art. 5.6 – Condizioni aggiuntive

1) Trasporto di cose e beni ad impiego mobile

La Società risponde dei danni alle cose e beni assicurati, ad impiego mobile, causati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in diversa località.

2) Onorari periti

La Società rimborsa gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenuti, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, per architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere.

3) Danni da interruzione di esercizio

La Società si obbliga ad indennizzare l'aumento dei costi d'esercizio dovuto:

- a) ai costi aggiuntivi per la prosecuzione della medesima attività istituzionale dell'Ente;
- b) ai costi di carattere non continuativo necessari per la prosecuzione della medesima attività dichiarata in polizza, che non risultino risarciti in a);

causati direttamente:

- da un sinistro, indennizzabile in base alla presente Sottosezione che colpisca materialmente e danneggi le cose assicurate;
- dalla interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della Società distributrice;
- dalla interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della Società concessionaria;
- dall'impedimento di utilizzo delle cose assicurate a causa di un evento previsto nella presente Sottosezione.

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

- che per le cose assicurate in questa sezione sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware e un contratto di manutenzione per il software relativo ai programmi in licenza d'uso con prestazioni descritte alle Definizioni;
- che i pezzi di ricambio, macchine di riserva e altre possibilità di ridurre il danno restino conformi a quelli stabiliti all'atto della sottoscrizione della polizza e mantenuti in perfetta efficienza.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli art.1892, 1893 e 1898 del C.C..

Ferme le delimitazioni già previste in questa Sezione, la Società non risponde delle perdite e/o danni conseguenti ad atti dolosi e fraudolenti connessi ai programmi in licenza d'uso.

Inoltre la Società non indennizza perdite e/o danni conseguenti a prolungamento e estensione dell'inattività causati da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore o limitazioni imposte dall'Autorità;
- b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- c) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto della ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte;

- e) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscite di produzione o cessazione di attività.

La determinazione dell'indennizzo è effettuata calcolando separatamente:

- a) i costi aggiuntivi di esercizio ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione della medesima attività dichiarata dall'Assicurato, con il limite della somma assicurata prevista per mese e dei periodi di indennizzo pattuiti per sinistro;
- b) gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio in aggiunta a quelli risarcibili in a).

L'indennizzo è calcolato come somma degli importi di cui ad a) e b).

Al risultato ottenuto devono essere detratti la franchigia fissata in polizza e qualsiasi risparmio delle spese che, pur incluse nella somma assicurata, cessassero o si riducessero durante il periodo di indennizzo.

Ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata immediatamente alla Società pena la decadenza dal diritto all'indennizzo; l'Assicurato deve inoltre attuare quanto gli venga suggerito dalla Società allo stesso scopo; in particolare i costi di adattamento nel caso in cui sia necessario sostituire la cosa danneggiata con un nuovo hardware o software sono indennizzabili solo se sostenuti previo l'accordo della Società.

A richiesta dell'Assicurato, dopo un mese dal giorno in cui è stato denunciato il sinistro, durante i lavori di ripristino delle cose danneggiate e quando la ripresa dell'esercizio è certa, verrà determinato se possibile, con le modalità di cui alle condizioni che precedono, l'importo minimo che la Società è tenuta a pagare per la parte del periodo di indennizzo trascorso. L'Assicurato può chiedere che detto importo sia corrisposto a titolo di acconto su quello che è l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

4) **Trasporti aerei**

La Società risponde dei maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dal Contraente in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza. La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del 10% dell'importo dell'indennizzo.

5) **Conduuttori Esterni**

Si prende atto che sono compresi in garanzia i conduuttori esterni collegati alle cose assicurate.

6) **Spese di scavo, muratura, puntellatura**

La Società risponde delle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile alle cose assicurate.

7) **Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro, risarcibile a termini di polizza.

8) **Ricorso terzi**

Si intende valido e richiamato l' Art. 3.5 della Sezione 3 - Incendio ed il relativo massimale di garanzia. I danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sono comprese entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% (ventipercento) del massimale stesso.

9) **Virus informatici**

Relativamente alla partita "ricostruzione degli archivi" la garanzia vale anche nel caso in cui la stessa si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

10) **Parificazione danni**

Si conviene tra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti fatti per ordine dell'Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso.

11) Guasti ladri

In caso di furto, rapina, estorsione consumati a danno delle cose assicurate con la presente polizza, la Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

Art. 5.7 – Deroga totale alla regola proporzionale

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell'indennità che fosse liquidabile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile

Art. 5.8 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, la somma assicurata per gli enti assicurati all'art. 5.4 lettera a) della presente Sezione è soggetta ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio imponibile per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine non inferiore a 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

SOTTOSEZIONE 5B – PERDITE PATRIMONIALI DA ATTI DOLOSI O FRAUDOLENTI**Art. 5.9 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga per le perdite patrimoniali consistenti in: perdite di valori, azioni, monete, titoli e simili, impianti, merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti o in corso di lavorazione, furto e copiatura di archivi e programmi in licenza d'uso specificatamente designati, utilizzo indebito di risorse elaborative e/o potenza di calcolo; valutate come disposto in all'art. 5.22 subite dall'Assicurato e determinate da eventi indennizzabili nella Sottosezione 5A commesse con lo scopo di ottenere un beneficio economico indebito o di causare danni patrimoniali all'Assicurato arrecate da:

- 1) Dipendenti dell'Assicurato o prestatori d'opera autorizzati all'accesso al calcolatore, ai programmi in licenza d'uso e agli archivi e da lui incaricati contrattualmente per il raggiungimento di un obiettivo.
- 2) Terzi.

Nel caso in cui ci siano legami informatici fra sistemi informatici diversi, dei quali solo alcuni siano in garanzia:
- le perdite patrimoniali dovute ad atti dolosi o fraudolenti avvenuti nel sistema informatico escluso non sono in garanzia;

- le perdite patrimoniali dovuti ad atti dolosi o fraudolenti avvenuti nel sistema informatico in garanzia attraverso il legame informatico – esplicitato in polizza e ugualmente compreso in garanzia – sono coperte anche se provengono dal sistema informatico escluso dalla garanzia.

Nel caso in cui si verificano danni che sono indennizzabili o assicurabili nelle sezioni precedenti, questa garanzia sarà operante solo per la parte eccedente l'ammontare che risulta o risulterebbe indennizzabile da tale o da tali altre sezioni.

Art. 5.10 – Condizioni della garanzia

Le condizioni di garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

- a) che l'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, non sia a conoscenza di alcun fatto doloso o fraudolento effettuato o tentato contro di lui, anche se non indennizzabile dalla polizza.
Egli inoltre si obbliga a notificare tutti i fatti o tentativi di dolo o frode commessi da chiunque – anche se sconosciuto – durante l'efficacia della garanzia, anche se non indennizzabili dalla polizza;
- b) che l'assunzione e il controllo del personale sia effettuato, nei limiti concessi dalla legge, con la massima scrupolosità;
- c) che tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica o logica, le misure di riconoscimento e di controllo, indicati dall'assicurato, siano mantenuti in vigore e in perfetta efficienza per tutta la durata della polizza;
- d) che il sistema elettronico di elaborazione sia dotato di software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno;
- e) che l'Assicurato non porti a conoscenza alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – dell'esistenza della garanzia.

Qualora non siano rispettati tali presupposti, vale il disposto degli art. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile.

La indennizzabilità del danno è sottoposta alla condizione essenziale:

- che il meccanismo e le modalità del fatto criminoso siano conosciuti e provati dall'Assicurato;
- che il fatto e che il colpevole siano denunciati all'autorità di polizia.

Art. 5.20 – Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata per:

- a) danni risultanti dall'introduzione nel sistema informativo dell'Assicurato di documenti precedentemente falsificati;
- b) danni dovuti a investimenti non eseguiti, perdita di immagine o di fiducia, perdita di utili sperati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili;

- c) danni causati da dirigenti di Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate o affiliate ai sensi dell'art. 2539 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216;
- d) dovuti a dolo dell'Assicurato intendendosi per Assicurato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- e) verificatisi durante il trasporto e trasferimento al di fuori dei luoghi indicati in polizza o montaggio o smontaggio, a meno che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione;
- f) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- h) dovuti a smarrimenti o ammanchi di cui non sia stata individuata la causa.

Art. 5.21 – Delimitazione temporale dei rischi

Agli effetti della limitazione del massimale, della applicazione della franchigia o scoperto e della indennizzabilità si stabilisce che:

- ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale;
- una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso evento iniziale va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale.

La Società è obbligata unicamente per i danni verificatisi o scoperti durante il periodo di efficacia della garanzia; pur tuttavia essa non è obbligata per i danni che pur verificandosi durante tale periodo:

- non siano denunciati entro 24 mesi dall'evento iniziale;
- siano stati effettuati da dipendenti cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 12 mesi.

La garanzia inoltre non sarà operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società 6 mesi dopo il mancato rinnovo della garanzia da parte dell'Assicurato.

La garanzia cessa immediatamente:

- nei riguardi dei danni causati da persone a partire dal momento in cui esse sono state denunciate dall'Assicurato nominativamente alle autorità di polizia in relazione ad attività con riferimento alle quali è prestata la garanzia;
- nei riguardi dei danni derivanti da uno stesso meccanismo di "evento iniziale", verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 5.22 – Determinazione dei danni

La determinazione dei danni è eseguita secondo le modalità seguenti:

- a) nel caso di perdita di valori, azioni, monete, titoli e simili, la determinazione è effettuata sulla base del valore risultante dal listino di chiusura del giorno in cui è avvenuto l'evento iniziale o sulla base dell'importo frodato;
- b) nel caso di perdita di impianti, merci, materie prime la determinazione è effettuata sulla base del loro valore contabilizzato o già ammortizzato nello "Stato patrimoniale" valido nel momento in cui è avvenuto l'evento iniziale;
- c) nel caso di perdita di prodotti semilavorati o in corso di lavorazione la determinazione è effettuata secondo il valore della materia prima calcolata come in b) aumentata dei costi di lavorazione documentati sopportati dall'azienda;
- d) nel caso di perdita di prodotti finiti la determinazione è effettuata secondo il loro prezzo di vendita calcolato al momento in cui è avvenuto l'evento iniziale;

Tuttavia qualora l'Assicurato dovesse per la prosecuzione della sua attività rimpiazzare quanto perduto in b) c) d), l'indennizzo sarà effettuato sulla base del costo di rimpiazzo al momento della scoperta del sinistro.

- ogni risparmio di spese già sostenute che potessero essere ridotte nel rimpiazzo o rifacimento di quanto perduto;
- dalla determinazione effettuata deve esser detratto: ogni risparmio di spese già sostenute che potessero essere ridotte nel rimpiazzo o rifacimento di quanto perduto;
- tutti gli importi che l'Assicurato avrà potuto recuperare fermo restando ogni diritto della Società di effettuare le azioni di rivalsa.

Art. 5.23 – Limiti di risarcimento scoperto e/o franchigieLimiti di risarcimento:

Si conviene che l'obbligo della Società ai sensi delle condizioni tutte della presente Sezione 5 non potrà eccedere i limiti di risarcimento di Euro 15.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con i seguenti sottolimiti:

€ 516.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente alle condizioni aggiuntive all'art. 5.6 p.1) – trasporto di cose e beni ad impiego mobile;

€ 25.000,00 per ciascun sinistro relativamente alle condizioni aggiuntive all'art. 5.6 p.2) – onorari periti;

€ 15.500,00 per ciascun sinistro relativamente alle condizioni aggiuntive all'art. 5.6 p.6) – spese di scavo, muratura, puntellatura;

€ 260.000,00 per ciascun sinistro relativamente alle condizioni aggiuntive all'art. 5.6 p.7) – spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;

€ 80.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente alle condizioni aggiuntive all'art. 5.6 p. 9) – virus informatici;

€ 7.000,00 per ciascun sinistro relativamente alle condizioni aggiuntive all'art. 5.6 p.11) – guasti ladri;

€ 5.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ad atti di terrorismo;

€ 10.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente ad eventi socio-politici diversi da atti di terrorismo;

€ 11.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa relativamente a terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcaniche, alluvione e inondazione;

Scoperto e/o franchigie:

Si conviene che relativamente alle garanzie tutte della presente Sezione, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione del seguente importo:

- scoperto 10% per singolo sinistro con il minimo di € 260,00 ed il massimo di € 26.000,00.

SEZIONE 6 – ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE**ART. 6 - Definizioni**

Ai fini delle garanzie della presente Sezione le Parti, attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

- a) Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
- b) Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- c) Implosione**
Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- d) Scoppio**
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- e) Terremoto**
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- f) Maremoto**
Violento scuotimento delle acque del mare, prodotto da un terremoto sottomarino.
- g) Eruzione vulcanica**
Fuoriuscita più o meno violenta di materiale lavico, piroclastico e gassoso da una bocca vulcanica.
- h) Bradisismo**
Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
- i) Alluvione - Inondazione**
Straripamento dei fiumi con allagamento dei terreni circostanti.
- l) Autocombustione**
Combustione spontaneo senza fiamma.
- l) Danno consequenziale**
Danni materiali e diretti causati alle cose e/o beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione ma subiti in conseguenza di questi eventi.
- m) Dipendenti:**
le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti).
Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.

- n) Mezzi di custodia:**
armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
- o) Mezzi di chiusura dei locali:**
l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo od superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impegno cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 mq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmp. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto.
- p) Valore commerciale**
Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.
- q) Stima accettata**
Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti.
- r) Valore dichiarato**
Il valore indicato dal Contraente/Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
- s) Deprezzamento**
La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

ART. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato per i danni materiali, diretti e consequenziali che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, durante il periodo di validità del presente contratto, da qualunque causa determinati salvo le delimitazioni precisate all'Art. 6.2 – Delimitazione dell'assicurazione.

A solo titolo esemplificativo e non limitativo, debbono pertanto ritenersi coperti dalla presente Sezione 6, i danni materiali, diretti e consequenziali causati alle cose e/o beni assicurati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all'esterno;
- d) implosione;
- e) autocombustione;
- f) caduta di aeromobile/satellite (o loro parti o cose da essi trasportati), corpi celesti, meteoriti ed oggetti orbitanti in genere;
- g) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere a velocità sonica o supersonica;

- h) sviluppo di fumi, gas, vapori;
- i) fenomeno elettrico, mancata ed anormale produzione, o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- j) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- l) mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- m) colaggio e/o rottura di impianto di estinzione incendio, ecc., colaggio o fuoriuscita di liquidi in genere, fuoriuscita di fluidi frigoriferi o fluidi in genere;
- n) eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, compresi quelli in occasione di furto o rapina o del tentativo di commetterli;
- o) eventi catastrofali quali: terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, alluvione, inondazione;
- p) eventi atmosferici quali: uragani, tempeste, nubifragi, grandine, neve, gelo, trombe d'aria, forza del vento, ecc.,
- q) materiali fusi, emanazioni di calore;
- r) acqua condotta;
- s) acqua piovana;
- t) intasamento gronde e pluviali;
- u) traboccamenti, rigurgiti e rottura di fognature;
- v) furto, furto con destrezza, rapina anche se iniziata dall'esterno;

Sono compresi i danni arrecati per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi per impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 6.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Dalle garanzie di cui alla presente sezione sono esclusi i danni :

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, confische, requisizioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) da rotture di oggetti in vetro, cristallo, porcellana, ceramica e simili oggetti fragili dovute a semplice urto di persone o cose contro tali oggetti o cadute. Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento coperto dall'assicurazione;
- d) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- e) causati dai tarli, tarme od altri insetti;

- f) i danni aventi la loro diretta origine in una operazione di restauro, anche se di semplice operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati.
- g) determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato, intendendosi per Assicurato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso.

Art. 6.3 Condizioni aggiuntive

Condizioni di garanzia per l'incendio

- a) la Società risponde dei guasti causati alle cose e/o beni assicurati da terzi e/o dall'Assicurato stesso, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro;
- b) la Società risponde dei costi di demolizione e sgombero dei residui delle cose e/o beni assicurati e danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione;
- c) la società risponde dei maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporti a grande velocità (inclusi i trasporti aerei) purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo;
- d) la Società risponde dei costi e delle spese per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità, delle cose e/o beni assicurati non direttamente danneggiate dal sinistro stesso, ma comunque interessati dall'evento del sinistro.

Condizioni di garanzia per furto

La garanzia furto è prestata a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate nel seguente modo:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di simili arnesi; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali con particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Qualora l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione concorso del dipendente, la garanzia si intende valida purché:

- l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi di locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Se per le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto al primo alinea.

Relativamente al "furto con destrezza", la garanzia è prestata purché lo stesso sia avvenuto all'interno dei locali, commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso.

Condizioni di garanzia per i trasporti

Premesso che la garanzia "Trasporti" è convenzionalmente oggetto di garanzia da assicurarsi con specifica polizza, con la presente garanzia aggiuntiva si stabilisce quanto segue:

- a) il trasporto dei beni all'interno di una stessa sede è automaticamente valido, senza obbligo di preventiva comunicazione, alle condizioni tutte della presente Sezione;
- b) per i trasporti da una sede all'altra o presso Terzi per esposizione o presso restauratori, effettuati dai dipendenti dell'Assicurato con l'uso di automezzi del Contraente o dei dipendenti, i beni assicurati sono garantiti senza obbligo di dichiarazione preventiva da parte del Contraente purché la somma delle opere trasportate sia pari od inferiore ad € 52.000,00 per singolo trasporto. Su esplicita richiesta del Contraente la garanzia potrà comprendere i danni alle opere assicurate durante le operazioni di trasporto, comprese quelle accessorie e conseguenti, che eccedano il massimale sopra indicato, alle seguenti condizioni:

- La garanzia decorre dopo conferma scritta da parte della Società dell'accettazione del rischio e delle relative condizioni di premio.
- La garanzia avrà inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano nell'ubicazione specificata in polizza per essere quivi imballate per il trasporto e continua senza interruzione durante il viaggio, comprese eventuali giacenze in itinere per il luogo di destinazione, fino a che le opere stesse non siano collocate al loro posto nei locali d'esposizione o presso restauratori e viceversa fino alle rispettive località di provenienza ed al ricollocamento delle stesse nei loro posti d'origine.

La garanzia viene prestata a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente;
- che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materiale plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovie vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere;
- nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate o pressurizzate.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio.

Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

La rottura accidentale di oggetti fragili è prestata a condizione che vengano imballati, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura.

Condizioni di garanzia per tutti i rischi

a) variazione di ubicazione

Premesso che le garanzie prestate con la presente Sezione si intendono valide per tutte le sedi dell'Assicurato e che lo stesso è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore delle singole opere d'arte assicurate, si conviene che l'Assicurato ha la facoltà di trasferire da un sede all'altra i beni assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione.

b) Onorari dei Periti

La Società rimborserà gli onerari e le spese del Perito di Parte e per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenuti, in caso di danno risarcibile a termine di polizza, per architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere.

c) Oggetti di proprietà del Contraente presso Terzi

Le garanzie prestata vengono estese agli oggetti di proprietà del Contraente se ubicati presso restauratori, antiquari, gallerie d'arte o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi, a condizione che i fabbricati e i relativi mezzi di chiusura e protezione siano analoghi a quelli descritti in polizza. La garanzia decorre:

- senza obbligo di preventiva comunicazione, se la somma degli oggetti è pari od inferiore ad € 26.000,00;
- dietro specifica richiesta del Contraente inoltrata alla Società a mezzo telegramma, telex, fax comunque non prima delle ore 24 del giorno d'invio della comunicazione, se la somma non superi € 103.000,00;
- per somme superiori ad € 103.000,00 e per ambienti con caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali difformi, la garanzia è valida dopo la conferma scritta da parte della Società.

d) Guasti cagionati dai ladri

In caso di furto, rapina, estorsione consumati a danno delle cose assicurate con la presente polizza, la Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi, infissi, inferriate e simili posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. Si intendono compresi i danni arrecati agli impianti di allarme installati a protezione dei locali.

Art. 6.4 - Cose e/o beni assicurati

Ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione si intendono assicurate le cose e/o beni che possono essere identificati come "opere d'arte", come in appresso elencate a titolo esemplificativo e non limitativo: quadri, mobili, tappeti, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti ed altri oggetti.

Art. 6.5 - Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale dell'oggetto la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti gli eventuali recuperi.

In caso di solo danneggiamento:

- a) si stima il valore del bene assicurato colpito da sinistro al momento del sinistro stesso;
- b) si stima l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
- c) si stima l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo i segni del restauro, anche quando rilevabili solo con apposite analisi;
- d) si stima il valore ricavabile dalle parti sostituite.

Qualora l'assicurato al momento della stipulazione della polizza o successivamente anche alla notifica del sinistro, consegni alla Società per tutte o parte delle opere assicurate una stima effettuata da Perito o Antiquario, l'assicurazione s'intenderà prestata a stima accettata per iscritto fra le Parti ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile.

In caso in cui la stima riguardasse solo parte delle opere, per quelle senza stima si intenderà valido quanto previsto ai precedenti punti a) b) c) d) del presente articolo.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto colpito da sinistro (o di parte di esso) tenendo conto, secondo quanto affermato dai periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 6.6 - Recupero delle cose rubate

Se gli oggetti rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena avuto notizie. Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che il Contraente non provveda a rimborsare alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà dell'oggetto recuperato previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso, o di farlo vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società ed il Contraente.

Resta inteso che per gli oggetti rubati recuperati prima del pagamento dell'indennizzo da parte della Società, la Stessa è obbligata esclusivamente per i danni eventualmente subiti dalle cose in conseguenza del furto.

Se gli oggetti recuperati risultassero essere di qualità e valore difforni a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, il Contraente si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto del Contraente all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti agli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 6.7 Limiti di risarcimento – Scoperto e/o FranchigieLimiti di risarcimento:

Si conviene che l'obbligo della Società ai sensi delle condizioni tutte della presente Sezione non potrà eccedere i limiti di risarcimento per sinistro o per annualità assicurativa in appresso riportati:

€ 260.000,00 per singola opera d'arte assicurata

€ 260.000,00 per sinistro relativamente ai rischi dei cui all'art. 6.3 – demolizione e sgombero

€ 52.000,00 per sinistro ed annualità relativamente ai rischi dei cui all'art. 6.3 – spese collaudo e prove idoneità

€ 25.000,00 per ciascun sinistro relativamente ai rischi dei cui all'art. 6.3 - onorari dei periti

€ 7.000,00 per ciascun sinistro relativamente ai rischi dei cui all'art. 6.3 – guasti ladri

in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore del 50% del capitale esistente al momento del sinistro relativamente al rischio di cui all'art.6.1 - eventi catastrofali

in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore del 80% del capitale esistente al momento del sinistro relativamente al rischio di cui all'art.6.1 - eventi atmosferici

in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore dell'80% del capitale esistente al momento del sinistro relativamente ai rischi di cui all'art.6.1 - eventi socio politici.

Scoperto e/o Franchigie:

Si conviene inoltre che in caso di sinistro resta a carico dell'Assicurato la seguente franchigia/scoperto per sinistro:

- relativamente alla garanzia furto – art. 6.3, qualora il furto sia perpetrato mediante effrazione dei mezzi di chiusura che dovessero risultare non conformi a quelli previsti nelle "definizioni" la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa deduzione di uno scoperto del 10%
- € 2.600,00 relativamente ai rischi di cui all'art. 6.1 – eventi socio politici - eventi catastrofali – eventi atmosferici.

SEZIONE 7 - GESTIONE DEI SINISTRI applicabile a tutte le SEZIONI**Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative del Contraente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) in caso di furto e di rapina e di sinistri di origine presumibilmente dolosa o fraudolenta, fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 7.1 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.2 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 4 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 7.3 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 7.4 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 7.5 – Determinazione del danno (Valore a nuovo) – salvo quanto diversamente previsto alle singole Sezioni

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterrati;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
- g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque g) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Art. 7.6 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7.7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fideiussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 7.8 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 7.9 - Chiusura istruttoria – pagamento indennizzo

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

Art. 7.10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 7.11 - Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 55.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto in questione non potrà comunque essere superiore ad 5.000.000,00= qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Successivamente l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate e/o da fatture del fornitore.

Successivamente, avuti inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguolino o superino l'anticipo percepito, l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Detti acconti saranno del pari versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

Art. 7.12 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti a carico dell'Assicurato in caso di sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nelle singole Sezioni della presente polizza potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 7.13 - Identificazione dei beni e/o cose assicurate

Per l'identificazione dei beni e/o cose assicurate e per la determinazione dei rispettivi valori assicurati, si fa riferimento all'inventario esistente presso l'Assicurato ed ai valori di fattura.

Art. 7.14 – Documentazione non ufficiale

A dimostrazione del danno, relativamente ai beni e/o cose assicurati, la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni e/o cose danneggiati e/o sottratti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente sarà in grado di esibire e, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

SEZIONE 8 – PARTITE, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

SEZIONE ASSICURAZIONE INCENDIO				
Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	CONTENUTO - art. 3.4 lettere a) e b)	€ 8.500.000,00		Euro ,00

SEZIONE ASSICURAZIONE FURTO				
Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	CONTENUTO - art. 4.4 lettere a)	€ 155.000,00		Euro ,00
2	VALORI – art. 4.4 lettera b)	€ 155.000,00		Euro ,00
3	PORTAVALORI - art. 4.4 lettera c)	€ 10.400,00		Euro ,00

SEZIONE ASSICURAZIONE INFORMATICA				
Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	SISTEMI ELABORAZIONE DATI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE – art. 5.4 lettera a)	€ 22.000.000,00		Euro ,00
2	RICOSTRUZIONE DATI – art. 5.4 lettera a)	€ 1.033.000,00		Euro ,00

SEZIONE ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE				
Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Beni come da art. 6.4	€ 895.000,00		Euro ,00

SEZIONE ASSICURAZIONE INCENDIO – INFORMATICA - OPERE D'ARTE				
Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	RICORSO TERZI	€ 10.350.000,00		Euro ,00

Totale premio lordo annuo	Euro ,00
----------------------------------	-----------------

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**